

Friuli-Venezia Giulia, di poter compilare in lingua slovena i questionari relativi al 14° censimento generale della popolazione.

L'Istat si era opposto a tale richiesta, oltre che per alcuni problemi di ordine tecnico, anche per il fatto che in tal modo si sarebbe originata una raccolta di dati idonei a rivelare l'origine etnica degli interessati, essendo ancora non efficace la normativa introdotta dalla legge 23 febbraio n. 2001, n. 38, che prevedeva tale possibilità.

L'Autorità, interpellata al riguardo, ha fatto presente di non ravvisare alcuna incompatibilità di fondo all'introduzione di questionari compilabili anche in sloveno, a condizione che fossero rispettate le specifiche modalità stabilite dal decreto n. 281/1999 per i trattamenti statistici e, in particolare, che fossero previamente indicati nel Piano statistico nazionale (PSN) i dati sensibili oggetto di trattamento, specificando per quali rilevazioni gli stessi sarebbero stati utilizzati, nonché le relative modalità di trattamento.

Verificata la disponibilità dell'Istat, il Governo ha provveduto, con il d.P.C.M. 12 novembre 2001, a modificare il PSN 2001-2003 autorizzando la distribuzione di questionari in lingua slovena.

10**Carta d'identità elettronica e tessera elettorale**

La carta d'identità e il documento d'identità elettronico, introdotti in Italia dalla l. 15 maggio 1997, n. 127 e successivamente regolamentati da fonti normative di rango primario e secondario, sono stati oggetto di attenta riflessione e di controllo da parte dell'Autorità sin dai primi mesi della sua attività, come documentato dalle precedenti relazioni annuali.

Essi costituiscono, insieme alla carta sanitaria elettronica, i primi importanti documenti informatici promossi dalla pubblica amministrazione.

La loro istituzione rientra in un importante processo di trasformazione del rapporto tra cittadino e pubblica amministrazione e di ristrutturazione dell'apparato burocratico del paese, in atto a livello nazionale dai primi anni novanta.

I documenti elettronici sono infatti espressione dei principi di semplificazione, snellimento e razionalizzazione dell'attività amministrativa e costituiscono uno sforzo di adeguamento della stessa ai caratteri di diffusa informatizzazione e globalizzazione dell'economia e delle più moderne forme di informazione.

Tale processo deve risultare in linea con gli orientamenti dell'Unione europea che da tempo ha sollecitato le amministrazioni pubbliche nazionali ad avvalersi di nuove tecnologie anche al fine di contribuire ad una rapida affermazione di servizi di interesse pubblico dinamici basati sulla conoscenza.

Il Consiglio e il Parlamento europeo sono infatti da tempo impegnati nell'elaborazione di principi generali comuni per consentire agli Stati membri di regolamentare la materia in modo organico e di contribuire alla creazione di uno spazio europeo economico e normativo.

Vi è peraltro il rischio che la diffusione dei documenti elettronici e l'interconnessione tra le pubbliche amministrazioni degli archivi informatici (cfr., a titolo meramente esemplificativo, l'allineamento dei dati contenuti nelle anagrafi comunali con quelli contenuti nell'archivio dell'Agenzia delle entrate per la carta e il documento d'identità elettronici) possano comportare una riduzione dei diritti della persona e della riservatezza dei dati personali.

Ciò anche in considerazione del fatto che su questi profili l'Italia non è dotata di una legislazione in tutto idonea a temperare le esigenze di semplificazione e razionalizzazione dell'attività amministrativa con quelle di tutela della persona, anche in attuazione delle prescrizioni e dei principi generali già contenuti nella normativa comunitaria.

Con specifico riferimento alla carta d'identità elettronica occorre ricordare che essa potrebbe svolgere due funzioni: quella tradizionale di documento di riconoscimento personale del titolare e quella tipica delle c.d. *carte intelligenti*, ossia l'idoneità a fornire servizi ai cittadini per via telematica.

La polifunzionalità della carta sembra avere indotto il legislatore a stabilire che essa debba contenere i dati identificativi della persona e il relativo codice fiscale, e che possa, invece, contenere l'indicazione del gruppo sanguigno, le opzioni di carattere sanitario previste dalla legge, alcuni dati biometrici con esclusione del d.n.a., le informazioni occorrenti per la firma elettronica e tutti gli altri dati utili all'esercizio dell'attività amministrativa e all'erogazione dei servizi (art. 36 d.P.R. n. 445/2000).

Al riguardo, l'Autorità, nell'esercizio della funzione consultiva di cui è titolare, ha più volte segnalato, negli anni precedenti, la necessità di individuare con maggiore attenzione e proporzionalità la tipologia dei dati da inserire nei documenti elettronici, i soggetti che possono eventualmente accedere alle varie categorie di dati e

le garanzie per gli interessati, in particolare in relazione al conferimento di delicate informazioni quali i dati sanitari o biometrici.

In un parere espresso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri sullo schema di testo unico delle norme in materia di documentazione amministrativa, poi emanato con il citato d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, il Garante aveva già ribadito la necessità di specificare con maggiore dettaglio, da un lato, le condizioni, le modalità e i limiti nei quali la carta d'identità e il documento elettronico possono contenere i dati sensibili sopra citati; da un altro lato, i casi in cui il cittadino è obbligato a conferire i suddetti dati e i casi in cui il medesimo risulta legittimato ad opporvisi (cfr. parere del 7 settembre 2000). Queste indicazioni non sono state adeguatamente prese in considerazione. Con riferimento poi al piano di sperimentazione dei documenti d'identità elettronici predisposto dal Ministero dell'interno e già in fase di avanzata attuazione, si deve continuare a registrare la mancata consultazione del Garante da parte del Ministero sui singoli progetti, su cui pure erano state fornite ampie assicurazioni (cfr. *Relazione 2000*, p. 14).

In precedenza l'Autorità aveva infatti segnalato la necessità di essere consultata ai sensi dell'art. 31, comma 2, l. n. 675/1996, anche allo scopo di contribuire ad una valutazione omogenea dell'attività svolta dai primi comuni interessati dalla sperimentazione (cfr. *Prov. 12 luglio 2000*), ricevendo, come si è detto, l'impegno del Ministro dell'interno a tenere in massima considerazione, in sede di attuazione del decreto concernente le regole tecniche e di sicurezza relative alle tecnologie e ai materiali utilizzati per la produzione dei documenti d'identità elettronici, le osservazioni del Garante non recepite dal decreto medesimo (cfr. d.m. 19 luglio 2000).

È quindi auspicabile che le nuove iniziative per sperimentare e realizzare a regime la carta d'identità elettronica ed eventuali altri supporti informatici analoghi (v., ora, il d.lg. 23 gennaio 2002, n. 10, art. 8) interagiscano meglio con i principi richiamati più volte dal Garante specie in tema di proporzionalità.

La tessera elettorale, documento sostitutivo e permanente del certificato elettorale, è stato introdotto nel corso dell'anno in forma cartacea (cfr. d.P.R. 8 settembre 2000, n.120), nonostante la previsione legislativa sulla possibilità di adottare tale tessera su supporto informatico, anche attraverso l'utilizzazione congiunta della carta d'identità elettronica (art. 13 l. 30 aprile 1999, n. 120).

Tale questione ha a lungo impegnato l'Autorità lo scorso anno, dapprima in incontri con rappresentanti del Ministero dell'interno, e poi nell'elaborazione di un primo articolato parere espresso sullo schema del regolamento concernente la tessera elettorale (cfr. parere del 17 novembre 1999; v. anche la *Relazione 1999*, p. 29).

In tale occasione il Garante aveva formulato varie osservazioni critiche sull'ipotesi di introdurre, seppure per una fase transitoria, la tessera elettorale in forma cartacea e aveva suggerito di utilizzare direttamente il modello su supporto informatico.

L'Autorità aveva in particolare espresso la preoccupazione che la tessera cartacea, valida per un numero consistente di consultazioni elettorali e/o referendarie e riportante l'indicazione dell'avvenuto voto diversamente dal modello informatico, comportasse una conoscibilità dei dati relativi al comportamento elettorale dell'interventato eccessiva rispetto alle finalità della legge istitutiva (l. n. 120/1999) e non pienamente conforme alla normativa sulla protezione dei dati personali.

Tali osservazioni, qui riportate in estrema sintesi, non sono state accolte nel regolamento emanato con d.P.R. 8 settembre 2000, n. 299, in quanto, come risulta da una relazione del sottosegretario di Stato per l'interno, l'interesse al controllo sull'esercizio del diritto di voto è stato ritenuto prevalente sull'esigenza di tutela della riservatezza dei cittadini (cfr. resoconto stenografico Camera, I commissione, 27 ottobre 1999).

L'Autorità ha però vivamente auspicato un riesame a breve dell'intera questione, anche in considerazione delle aspre e diffuse critiche successivamente intervenute sul documento così come adottato.

In particolare, in occasione delle ultime consultazioni elettorali (12 maggio 2001), l'Autorità ha ribadito che alcuni profili del nuovo modello di tessera elettorale cartaceo non rispettano la disciplina sulla riservatezza dei cittadini e il principio della segretezza del voto, rendendo conoscibile il comportamento elettorale del cittadino. Il Garante ha pertanto sollecitato nuovamente il Ministero ad un complessivo riesame della questione,

segnalando anche alcuni specifici accorgimenti per evitare che l'attuale modalità cartacea di certificazione della partecipazione al voto possa eventualmente evidenziare particolari condizioni dell'elettore, quali la degenza in ospedale e la detenzione in carcere (v. comunicato stampa del 24 aprile 2001, in *Bollettino* n. 19, p. 44). Va peraltro nuovamente evidenziata la collaborazione svolta, con esito positivo, con il Ministero dell'interno nel quadro della revisione della disciplina sull'esercizio del diritto di voto da parte degli elettori infermi (v. par. 3 lett. *d*) della presente Relazione).

11**Documentazione anagrafica e materia elettorale**

Il Garante ha continuato, nel corso del 2001, a soddisfare numerose richieste di chiarimenti avanzate da enti locali con riferimento alla disciplina, parzialmente diversa, ad essi applicabile pur nell'uniformità del quadro relativo a tutti i soggetti pubblici non economici. Diverse pronunce hanno riguardato in particolare i problemi relativi alla comunicazione e alla diffusione dei dati nell'ambito delle norme riguardanti gli atti anagrafici, lo stato civile e le liste elettorali.

Era stata affrontata già nel corso del 2000 (v. *Prov. 26 maggio e 5 dicembre 2000*, rispettivamente in *Bollettino* n. 13, p. 15 e n. 14/15, p. 22) la delicata questione della creazione di una nuova e più articolata anagrafe regionale della popolazione realizzata integrando con legge della Regione Friuli-Venezia Giulia (n. 11/2000) le disposizioni concernenti l'anagrafe dei beneficiari delle agevolazioni sul prezzo delle benzine.

Sul tema il Garante è tornato con parere del 10 aprile 2001 (*Bollettino* n. 19, p. 6) per ribadire che tali iniziative non sono compatibili con la disciplina anagrafica (tenendo anche conto dei limiti cui soggiace la potestà normativa regionale in materia di protezione dei dati personali) e, conseguentemente, con i principi dell'articolo 27 della legge n. 675/1996. Non sono state ritenute ammissibili, pertanto, né la libera consultazione diretta delle anagrafi (attraverso, ad esempio, l'interrogazione individuale o di massa di qualsiasi dato contenuto negli archivi), né la loro indifferenziata interconnessione con le banche dati del soggetto richiedente le informazioni medesime.

In relazione al quadro relativo all'attività di comunicazione verso i cittadini da parte delle istituzioni comunali, sono state esaminate le segnalazioni di alcuni cittadini di Roma e di Milano che, avendo ricevuto una lettera da parte dei rispettivi sindaci, avevano chiesto all'Autorità di verificare se l'inoltro della comunicazione fosse avvenuto nel rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali. La voluta personalizzazione delle funzioni dei sindaci ha avuto come conseguenza anche una personalizzazione delle loro comunicazioni, il che ha reso meno agevole tracciare confini netti tra comunicazione "istituzionale" e comunicazione "non istituzionale", generando a volte incertezza nell'opinione pubblica e reazioni da parte di alcuni cittadini.

Il Garante, con due provvedimenti del 19 aprile 2001 (in *Bollettino* n. 19, p. 8 e 10), ha ritenuto di non poter escludere che le comunicazioni inviate fossero riconducibili all'attività di informazione e di comunicazione istituzionale delle pubbliche amministrazioni, pur osservando che, dall'esame della documentazione trasmessa dai due Comuni, potevano ravisarsi alcuni punti incerti, se rigorosamente confrontati con il paradigma normativo, e tuttavia non tali da configurare un palese contrasto con le norme che regolano la materia.

Un tema ricorrente ha riguardato per altro verso la possibilità per i comuni (ricorrendo alla stipula di convenzioni *ad hoc*), di favorire la trasmissione di dati e documenti anagrafici a soggetti privati avvalendosi della tecnica dell'*outsourcing*, già ampiamente utilizzata nel settore privatistico.

In un caso, il Comune di Roma aveva incaricato una cooperativa di effettuare, mediante convenzione, un servizio di protocollazione di atti di stato civile provenienti dall'estero giacenti presso gli uffici comunali. L'Autorità, pur riconoscendo che nello svolgimento dei propri compiti istituzionali il soggetto pubblico può ricorrere a privati affidando ad essi determinate attività anche attraverso concessioni, appalti o convenzioni (nota prot. 1686/01 del 17 febbraio 2001), ha tuttavia ricordato che, a garanzia della tutela della riservatezza dei dati personali trattati dal soggetto privato, la convenzione deve contenere espresse disposizioni relative alla nomina del responsabile e dei soggetti incaricati del trattamento prevedendo altresì idonee garanzie per la sicurezza dei trattamenti e dei dati ai sensi dell'art. 15 della l. n. 675/1996 e del d.P.R. n. 318/1999.

Analogamente, il Comune di Lamezia Terme, sulla base di una deliberazione di giunta e di una convenzione, aveva affidato ad uno studio associato di liberi professionisti l'incarico per la gestione e la riscossione di alcuni tributi locali, prevedendo per tale finalità la comunicazione allo stesso studio di dati personali, anche

sensibili, dei contribuenti; benché il Comune avesse disposto l'interruzione della comunicazione dei dati personali nei confronti del suddetto studio privato dopo l'audizione delle parti svoltasi nell'ambito del procedimento (art. 29 l. n. 675/1996), il Garante si è riservato comunque di valutare con un autonomo procedimento, le circostanze segnalate riguardo alla designazione dei responsabili del trattamento e degli incaricati (*Prov. 19 dicembre 2001, in Bollettino n. 23, p. 111*).

Per quanto attiene agli interventi relativi all'uso di dati per finalità politico-elettorali, si è precisato che il diritto di accesso alle liste elettorali di sezione utilizzate nei singoli seggi in precedenti elezioni, nelle quali sono contenuti dati idonei a rivelare l'effettiva partecipazione dei cittadini alle votazioni, è esercitabile da ogni eletto entro il termine di 15 giorni dal deposito nella cancelleria, al fine dell'eventuale controllo sulla regolarità delle operazioni elettorali. Fuori dal contesto e dai limiti descritti, pertanto, i titolari di cariche eletive che lo richiedano in occasione di successive consultazioni elettorali non possono accedere a dette liste (nota 4 aprile 2001, in *Bollettino n. 19, p. 5*).

Continuando la collaborazione con l'Amministrazione finanziaria, l'Autorità ha reso il proprio parere (*Prov. 27 giugno 2001, in Bollettino n. 21, p. 15*) su uno schema di regolamento volto ad istituire un sistema di comunicazione tra regioni ed enti locali per pianificare e gestire la relativa autonomia tributaria e per consentire il decentramento catastale. In tale occasione è stato precisato che l'attivazione dei flussi di dati tra amministrazioni, l'accesso agli archivi, l'apporto al sistema informativo da parte di ciascun ente e le finalità istituzionali perseguitibili devono essere regolati sulla base di una più analitica disciplina di riferimento, senza rinvii a fonti ulteriori; è stato altresì suggerito di delineare un nucleo essenziale di misure che i soggetti coinvolti devono osservare per garantire la sicurezza dei dati e il rispetto dei principi di correttezza e di pertinenza delle informazioni trattate (art. 9 l. n. 675/1996).

12**Enti locali**

Nel quadro della realizzazione del progetto relativo alla rete unitaria della pubblica amministrazione, la funzione anagrafica riveste un ruolo centrale, in quanto essa è fonte di informazioni di base indispensabili per l'attività di amministrazioni pubbliche e di molti settori privati. In tal senso il Sistema di accesso e interscambio anagrafico (SAIA), che si inserisce nel più vasto ambito della rete unitaria della pubblica amministrazione, è stato seguito in vista del conseguimento della semplificazione amministrativa e della riduzione dei costi dei servizi pubblici. Nell'ambito del medesimo Sistema, il Ministero dell'interno aveva posto l'esigenza di realizzare un Indice nazionale delle anagrafi per l'immediata individuazione del Comune che detiene i dati personali contenuti nelle anagrafi della popolazione di ciascun cittadino, nonché per facilitare l'esercizio dei compiti di vigilanza attribuiti sulla tenuta delle anagrafi comunali.

La rilevante incidenza di quest'ultima innovazione sull'ordinamento anagrafico, e l'ampia individuazione dei soggetti legittimati ad accedere all'Indice, avevano originato fra il 1999 e il 2000 diverse prese di posizione del Garante nei riguardi del Ministro dell'interno nelle quali l'Autorità ha fatto presente che la materia esigeva un intervento a livello legislativo che permettesse anche di definire con chiarezza le finalità di utilizzo, i soggetti aventi accesso e il contenuto stesso di tale Indice. Successivamente a questi interventi, con il d.l. 27 dicembre 2000, n. 392, convertito in legge 28 febbraio 2001, n. 26, è stato appunto previsto da una specifica disposizione, presso il Ministero dell'interno, l'indice nazionale delle anagrafi (INA). Tale disposizione legislativa ha espressamente previsto che ai fini dell'adozione del decreto del Ministro dell'interno per la gestione dell'INA, sia sentito il Garante per la protezione dei dati personali. Su questi temi nel 2001 è quindi proseguito il confronto e la collaborazione con il Ministro.

Un aspetto interessante è stato affrontato in occasione dell'esame di una segnalazione relativa alla prassi, adottata dal comando di polizia municipale di Firenze, di non indicare nei verbali di accertamento delle violazioni al codice della strada (nell'esemplare redatto con strumenti automatizzati e comunicato in copia al proprietario del veicolo) le generalità dei vigili urbani che elevavano contravvenzione; in detto modello era riportata, invece, un'avvertenza che giustificava tale omissione come asserita conseguenza dell'applicazione della legge sulla *privacy*. L'Autorità ha rilevato, da un lato, che nessuna disposizione della legge sul trattamento dei dati personali preclude alla polizia municipale di indicare nei verbali informatizzati le generalità degli agenti e, risultando così del tutto impropria l'avvertenza presente nei verbali, ne ha quindi chiesto l'eliminazione. D'altro lato si è precisato che il principio di pertinenza, in base al quale nei vari atti debbono essere riportati solo i dati indispensabili, opera anche in relazione all'attività di polizia municipale e permette una "calibratura" delle informazioni da indicare, in considerazione della particolare natura dei procedimenti di tipo sanzionatorio e delle esigenze di tutela dei diritti degli automobilisti (*Prov. 6 febbraio 2001, in Bollettino n. 17, p. 9*).

Il delicato problema della mancata adozione dei regolamenti previsti dal d.lg. n. 135/1999 in materia di utilizzo di dati sensibili, sul quale il Garante era già intervenuto con specifico riguardo ai comuni italiani nel 2000 (*Prov. del 23 maggio 2000, in Bollettino n. 13, p. 21*), è stato affrontato in termini generali in relazione alle pubbliche amministrazioni con provvedimento del 17 gennaio 2002 (in *Bollettino n. 24, p. 40*), sul quale si sofferma il par. 6 della Relazione. Con esso sono stati confermati gli impegni già assunti dall'Autorità con l'ANCI (in forza del protocollo d'intesa firmato il 1º luglio 1998 e rinnovato in data 3 ottobre 2000) per definire un programma di iniziative che favoriscano ulteriormente il processo di recepimento e di adeguamento della normativa in materia di protezione dei dati personali negli enti locali; analoga iniziativa è stata avviata con il CISIS (Centro interregionale sistema informatico e sistema statistico), organo tecnico della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, al fine di supportare le regioni nella corretta redazione dei regolamenti di competenza.

Tenuto conto che i soggetti pubblici avrebbero dovuto avviare l'adeguamento dei propri ordinamenti entro il 31 dicembre 1999, l'Autorità ha però predisposto un programma di ispezioni, presso enti locali (individuati per sorteggio o sulla base di segnalazioni) per verificare l'attuazione delle disposizioni di cui al d.lg. n. 135/1999 in materia di trattamento di dati sensibili e, in presenza di accertate violazioni di quanto previsto dalle discipline ricordate, adotterà specifici provvedimenti di blocco o di divieto di trattamento.

13**Canone radiotelevisivo**

L'Autorità aveva già avuto modo di occuparsi nel 2000 del trattamento dei dati connesso alla gestione e alla riscossione del canone di abbonamento al servizio radiotelevisivo, in particolare in occasione del parere sui due atti aggiuntivi alla convenzione stipulata tra il Ministero delle finanze e la Rai il 23 dicembre 1988 per regolare i rapporti relativi alla gestione del canone.

La materia del canone di abbonamento al servizio radiotelevisivo è disciplinata da un complesso di disposizioni normative, risalenti anche nel tempo, le quali stabiliscono che chiunque detiene "uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle radioaudizioni" deve pagare un canone (in particolare, il r.d.l. 21 febbraio 1938, n. 246, convertito nella l. 4 giugno 1938, n. 880 e la l. 14 aprile 1975, n. 103).

L'amministrazione degli abbonamenti è stata affidata per tutto il territorio nazionale ad un unico ufficio dell'amministrazione finanziaria, ossia all' Urar Tv (ora Agenzia delle entrate, 1° Ufficio entrate Torino – S.a.t. – Sportello abbonamenti tv), il quale si avvale di strutture, mezzi e personale messi a disposizione dalla società concessionaria. Quest'ultima svolge inoltre, per conto di tale ufficio ed in base alla predetta convenzione, diversi compiti relativi alla riscossione degli abbonamenti e al recupero delle somme dovute, a vario titolo, dai detentori degli apparecchi e può inviare ad essi comunicazioni ed avvisi.

La convenzione prevede l'obbligo per la Rai di costituire, sempre per conto dell'Agenzia delle entrate (e in base alla documentazione dalla stessa fornita), un ruolo magnetico degli abbonati residenti nel territorio nazionale, che deve essere periodicamente aggiornato per quanto riguarda i pagamenti, le cancellazioni e le situazioni anagrafiche.

Entrata in vigore la l. n. 675/1996, con un primo atto aggiuntivo alla convenzione (stipulato il 17 giugno 1999 e approvato con decreto del Ministero delle finanze il 23 luglio 1999), erano stati precisati alcuni aspetti relativi al trattamento dei dati. L'amministrazione finanziaria ha designato la Rai – Direzione produzione abbonamenti e attività per le pubbliche amministrazioni, quale responsabile del trattamento dei dati contenuti nell'archivio informatico risultante dal ruolo magnetico degli abbonati (art. 8 l. n. 675/1996); anche per ciò che attiene ai dati anagrafici relativi a cittadini maggiorenni acquisiti dalla Rai per conto dell'Agenzia delle entrate o direttamente da quest'ultima, dati ricavati dagli archivi comunali o dalle banche dati di società che erogano servizi di pubblica utilità.

In qualità di responsabile del trattamento, la società deve attenersi alle istruzioni impartite dall'amministrazione, la quale può effettuare verifiche. Deve inoltre predisporre una relazione periodica sulle attività relative ai dati personali.

Il primo dei due atti aggiuntivi prevede che la Rai riceva periodicamente dall'amministrazione finanziaria i dati dei soggetti che non risultano titolari di abbonamento e (per conto dello stesso Ufficio, ma a proprio nome e spese) debba inviare a tali soggetti "comunicazioni contenenti l'indicazione degli obblighi discendenti dalla detenzione di apparecchi radiotelevisivi e dei vantaggi conseguenti alla regolarizzazione spontanea", comunicando all'amministrazione i risultati della verifica con i dati aggiornati dei soggetti contattati e di coloro che hanno risposto (v. art. 1, commi 6 e 7).

Quale responsabile del trattamento, la Rai collabora con l'amministrazione titolare del trattamento nello svolgimento dei compiti relativi alla gestione e alla riscossione dei canoni. La società non può essere quindi considerata come un soggetto privato che persegue ulteriori finalità e che può decidere autonomamente in ordine al trattamento delle informazioni personali, dovendo la stessa attenersi rigorosamente alle prescrizioni normative e alle istruzioni impartite dall'amministrazione finanziaria.

Limitatamente a questi rapporti, alla società deve ritenersi quindi applicabile il particolare regime previsto per le amministrazioni pubbliche che, a differenza dei privati (i quali possono trattare informazioni personali in presenza del consenso degli interessati o di uno degli altri presupposti equipollenti: artt. 12 e 20 l. n. 675/1996), possono effettuare solo i trattamenti di dati connessi all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, nei limiti stabiliti dalle previsioni di legge o di regolamento (art. 27 l. n. 675/1996).

Il complessivo trattamento da parte della Rai dei dati relativi agli abbonati è risultato quindi lecito in termini generali, ferma restando la necessità di adottare tutti gli accorgimenti richiesti dalla normativa sulla tutela del diritto alla riservatezza (individuazione degli incaricati, informativa, misure di sicurezza, diritti di accesso ai dati personali, ecc.).

È in questo quadro d'insieme, che si è ritenuto utile ricordare benché già richiamato nel corso della precedente Relazione, che si sono innestate alcune ulteriori pronunce dell'Autorità. Il Garante ha ad esempio provveduto su un ricorso presentato da un cittadino, il quale avendo ricevuto dalla Rai comunicazione in diffida per il pagamento del canone, e risultando sprovvisto di apparecchio atto alla ricezione dei segnali radiotelevisivi, aveva richiesto l'immediata cancellazione dei propri dati dagli archivi del titolare (*Prov. 2 maggio 2001, Bollettino* n. 20, p. 23).

L'interessato aveva ricevuto l'idoneo riscontro solo in sede di invito ad aderire da parte del Garante, e la società concessionaria si è così vista porre a carico le spese e i diritti del procedimento, riservandosi l'Autorità ulteriori verifiche sul trattamento dei dati svolto dalla Rai in qualità di responsabile designato dall'amministrazione finanziaria.

Il 19 febbraio 2001, in seguito a numerose segnalazioni ricevute da cittadini, il Garante ha altresì avviato, nell'ambito di una complessa istruttoria relativa al trattamento di dati personali svolto dal Ministero delle finanze – Urar tv (ora Agenzia delle entrate, 1º Ufficio entrate Torino – S.a.t. – Sportello abbonamenti tv) e dalla Rai – Radiotelevisione italiana S.p.A., alcuni accertamenti in ordine agli accordi di collaborazione tra la società concessionaria e i rivenditori di apparecchi radiotelevisivi ai fini della segnalazione dei dati dei relativi acquirenti da utilizzare per la formalizzazione di nuovi abbonamenti.

In particolare l'Autorità ha chiesto di fornire informazioni e documenti in ordine ai presupposti ed alle caratteristiche del predetto trattamento di dati da parte sia del Ministero, sia della società, nonché alle specifiche modalità e formule utilizzate per l'informativa agli interessati e per l'eventuale acquisizione di un consenso al trattamento ed alla comunicazione dei dati da parte dei rivenditori. In tale occasione venivano chiesti elementi anche sulle modalità di eventuale raccolta di dati personali presso società di vendita e noleggio di videocassette.

La società concessionaria ha precisato nel procedimento che la stessa, nell'ambito dell'attività di recupero dell'evasione del canone svolta per conto dell'amministrazione finanziaria, aveva formulato una proposta di collaborazione ai rivenditori per la comunicazione dei nominativi degli acquirenti degli apparecchi idonei a ricevere trasmissioni televisive, che a suo avviso rientrava nelle previsioni della convenzione stipulata il 23 dicembre 1988 con il Ministero delle finanze (successivamente integrata dall'atto aggiuntivo approvato con d.m. del 23 luglio 1999), le quali contemplavano, tra l'altro, la possibilità per la società concessionaria di utilizzare i dati acquisiti in esecuzione dei compiti affidati per lo svolgimento di altre iniziative volte a "contribuire al recupero dell'evasione in ottemperanza alle leggi vigenti in materia di tutela dei dati personali".

Nell'ambito di tale iniziativa, come specificava la Rai, i rivenditori che intendevano aderire potevano comunicare solo i dati degli acquirenti che avessero ricevuto le informazioni di cui all'art. 10 della l. n. 675/1996, con particolare riguardo alla comunicazione dei dati alla Rai per gli adempimenti connessi alla detenzione di apparecchi televisivi, e che avessero espresso un consenso (che i rivenditori avrebbero dovuto documentare per scritto sulla base di un modello suggerito dalla Rai). Ai nominativi segnalati relativi a persone che non risultavano abbonate veniva inviata una comunicazione con invito a regolarizzare la propria posizione, contenente anche l'informativa ai sensi della l. n. 675/1996. Non venivano invece conservati, a detta della società, altri dati concernenti, ad esempio, nominativi di persone titolari di abbonamento o appartenenti ad un nucleo familiare in cui vi fosse un altro componente già abbonato.

Nel provvedimento del 5 dicembre 2001 (in *Bollettino* n. 23, p. 141), adottato all'esito del procedimento, il Garante ha osservato in primo luogo che le lettere di proposta di collaborazione acquisite agli atti del procedimento contenevano, oltre agli elementi sopra descritti, anche il riferimento ad un "rimborso spese" o "premio" che la società concessionaria si impegnava a corrispondere ai rivenditori di apparecchi televisivi in ragione della loro collaborazione, di entità variabile e collegata all'acquisizione o meno, entro un determinato termine decorrente dalle segnalazioni dei rivenditori, di nuovi abbonamenti al servizio radiotelevisivo.

Il Garante ha invero constatato che il predisposto "fac-simile di modello per la documentazione del consenso (da conservare da parte del rivenditore)", conteneva spazio solo per l'annotazione del nome e cognome, della residenza dell'acquirente e della data dell'acquisto, senza alcuna altra dichiarazione o formula concernente una manifestazione di volontà relativa al trattamento di dati da parte del rivenditore, ivi compresa la comunicazione alla società concessionaria.

L'Autorità ha peraltro sottolineato che l'art. 6, commi 1, lett. *d-bis*, e 2 del d.l. 10 giugno 1994, n. 357, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della l. 8 agosto 1994, n. 489, aveva già soppresso (in base al combinato disposto dell'abrogato art. 2 e degli artt. 5 e 7 della l. 12 novembre 1949, n. 996), in quanto ritenuti adempimenti superflui, gli obblighi a carico dei rivenditori di inviare o segnalare le informazioni sugli acquirenti degli apparecchi radiotelevisivi alla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, facendo venir meno il fondamento normativo che in precedenza obbligava alla raccolta, e al successivo invio, da parte dei rivenditori dei dati riguardanti gli acquirenti.

L'indispensabilità del fondamento in una norma primaria, per le attività di trattamento dati del tutto particolari emerse nella fattispecie, confermato dal fatto che qui ci si trova nella materia tributaria complessivamente interessata anche dalla disciplina costituzionale, era stata del resto confermata dallo stesso legislatore, che aveva ritenuto necessaria una nuova norma per reintrodurre gli obblighi ricordati, come risulta dall'art. 11 del d.l. n. 134/1995, in seguito non convertito per scadenza dei termini.

Sulla scorta di queste considerazioni (e a prescindere dalla carenza dei presupposti relativi all'informativa e al consenso che si è ritenuto di richiedere), il Garante ha pertanto affermato che la rilevata mancanza dei requisiti normativi per la raccolta ed il particolare trattamento dei dati in esame non può essere superata attraverso il consenso degli acquirenti, dal momento che la l. n. 675/1996 esclude che i soggetti pubblici, e con essi i soggetti da questi designati come responsabili del trattamento, possano supplire con una diversa procedura improntata su un consenso – peraltro invalido – alla mancanza di fondamenti normativi.

Ove si ritenessero necessarie, ai fini di rendere più efficace la lotta all'evasione del canone, forme di collaborazione dei rivenditori, queste dovrebbero essere quindi previste da una specifica normativa conforme all'art. 27 della l. n. 675/1996, con iniziative riservate al Parlamento ed al Governo, e non alla concessionaria.

Accertato che la raccolta ed il trattamento dei dati svolti, con le modalità sopra descritte, dalla Rai per conto dell'amministrazione finanziaria non dovessero ritenersi conformi a quanto disposto dalla l. n. 675/1996 per quanto riguarda il trattamento dei dati da parte dei soggetti pubblici, si è pertanto segnalato alla società e all'amministrazione la necessità di cessare le operazioni in corso di raccolta dei dati relativi ai clienti di imprese e società di rivendita, fabbricazione e importazione di apparecchi televisivi e di vendita o noleggio di videocassette e di astenersi da ogni ulteriore trattamento dei dati in tal modo raccolti.

Constatata, comunque, la mancanza nei modelli utilizzati dai rivenditori di elementi atti a configurare un'indebolita informativa, l'autorità ha proseguito gli accertamenti in ordine alle misure attuate dai rivenditori e dagli altri soggetti in tema di notificazione, informativa e consenso.

Nel successivo provvedimento del 30 gennaio 2002, il Garante ha nel frattempo chiarito che con la precedente decisione del 5 dicembre 2001, nel segnalare "la necessità di interrompere la raccolta e il trattamento dei dati personali svolti con le modalità descritte in motivazione e di astenersi dal loro ulteriore trattamento", non si era inteso intimare la cancellazione o la distruzione dei dati, dovendosi piuttosto ritenere il titolare ed il responsabile, in virtù della segnalazione, tenuti a sospendere le operazioni di trattamento tese ad acquisire ulteriori dati con modalità risultate non conformi alla disciplina vigente, nonché a sospendere i trattamenti, diversi e ulteriori rispetto alla "raccolta" che risultassero svolti con le medesime modalità.

In altri termini, l'intimata regolarizzazione riguarda operazioni future di trattamento, nonché la futura utilizzazione, ricondotta a norma, dei dati che risultassero già raccolti, in armonia con quanto disposto dall'art. 31, comma 2, lett. c), della l. n. 675/1996.

Con lo stesso provvedimento, constatata la difficoltà del titolare nell'informare in tempi ravvicinati tutti i rivenditori di appaefecchi per la ricezione dei segnali radiotelevisivi, e riservandosi di proseguire le verifiche nei confronti dei rivenditori stessi, il Garante ha differito di 40 gg. l'originario termine previsto per l'attuazione di quanto intimato con la segnalazione del 5 dicembre 2001.

Avverso i due provvedimenti del 5 dicembre 2001 e del 30 gennaio 2002, sia la società concessionaria, sia l'Agenzia hanno instaurato diverse controversie giudiziarie dinanzi al Tribunale di Roma e al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, con connesse istanze cautelari, che sono in corso di svolgimento nelle diverse fasi con la partecipazione, in alcune, di associazioni di utenti e consumatori.

Attività giudiziarie e di polizia

14 | Premesse

In attesa del completamento della disciplina sulla protezione dei dati personali applicabile ad alcuni trattamenti di dati svolti in ambito pubblico, la legge n. 675/1996 non trova al momento integrale applicazione per taluni settori caratterizzati dalla particolare delicatezza delle funzioni pubbliche ad essi connesse e, quindi, dalla necessità di individuare gli eventuali, opportuni adattamenti in ragione anche della specifica rilevanza delle informazioni utilizzate.

Il predetto completamento potrebbe intervenire anche attraverso il citato testo unico atteso per la fine del 2002, come ipotizzabile alla luce del recente d.d.l. governativo di ratifica della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale (AC 2372), che all'art. 22 demanda appunto anche al medesimo testo unico la possibilità di introdurre utili disposizioni di tutela.

Il tema interessa, in particolare, i trattamenti effettuati per ragioni di giustizia presso uffici giudiziari, quelli relativi a dati contenuti o destinati a confluire nel centro elaborazione dati del Dipartimento di pubblica sicurezza del Ministero dell'interno o trattati per finalità di prevenzione, accertamento e repressione dei reati, nonché i trattamenti effettuati dai servizi di informazione e di sicurezza o comunque coperti dal segreto di Stato (art. 4, comma 1, l. n. 675/1996).

Per espressa previsione normativa (art. 4, comma 2), non modificata dal d.lg. n. 467/2001, a tali trattamenti sono già applicabili specifiche disposizioni della legge n. 675/1996, concernenti, in particolare, le modalità di raccolta ed i requisiti dei dati, alcuni limiti alle modalità di utilizzazione, la sicurezza del trattamento e l'esercizio dei poteri d'accertamento e di controllo da parte del Garante.

Anche nel corso del 2001, in attesa dell'armonizzazione del quadro normativo sulla *privacy*, il Garante, per i trattamenti in questione, ha perciò nuovamente ribadito e sviluppato in varie occasioni alcuni principi normativi, in parte già applicati in precedenti provvedimenti, tra i quali quello di "pertinenza e non eccedenza" del trattamento rispetto alle finalità istituzionali cui esso è preordinato.

15**Trattamento di dati
nell'ambito dell'attività giudiziaria**

... Per quanto concerne i trattamenti di dati personali effettuati “per ragioni di giustizia” (art. 4, comma 1, lett. *d*), legge n. 675/1996; si è stabilito che tra essi rientrano anche quelli svolti dal collaboratore (nel caso di specie, un professionista sanitario) del consulente tecnico d’ufficio nominato dal giudice; per essi, dunque, non può trovare applicazione il procedimento relativo al ricorso all’Autorità regolato dall’art. 29 della legge n. 675/1996 (*Prov. 27 marzo 2002, in Bollettino*, n. 26, p. 3).

Il Garante, chiamato a pronunziarsi su una richiesta di cancellazione o di blocco di dati sensibili proposta dall’interessato nei confronti del presidente di sezione di un tribunale (che avrebbe trasmesso detti dati, peraltro comunicatigli da altro magistrato, alla presidenza del tribunale d’appartenenza ed al Consiglio superiore della magistratura, al fine di fare luce su un esposto e su una denuncia-querela presentati nei confronti di un collega), con provvedimento del 25 ottobre 2001 ha riaffermato che “a tale categoria di trattamenti si applicano al momento solo alcune disposizioni” della legge n. 675/1996 “elencate nel comma 2 dell’art. 4 ... fra le quali non sono compresi né l’art. 13 (esercizio del diritto di accesso ai dati), né l’art. 29” (in materia di ricorsi), ferma restando la possibilità di sollecitare, attraverso l’invio al Garante di una segnalazione o di un reclamo, la verifica della rispondenza dei trattamenti di dati ai requisiti stabiliti dalla legge o dai regolamenti (artt. 31, comma 1, lett. *d*) e 32, in relazione al citato art. 4, comma 2).

Tale principio, pertanto, come già stabilito dal Garante con pronuncia del 2 dicembre 1997 (in tema di procedimenti disciplinari nei confronti dei magistrati ordinari), deve trovare applicazione anche con riferimento ai profili attinenti all’eventuale responsabilità disciplinare di un magistrato, seppur scaturenti da una vicenda giudiziaria che abbia coinvolto anche lo stesso interessato.

Inoltre, con specifico riferimento al caso oggetto di pronuncia, il Garante ha escluso ragioni per intervenire autonomamente nell’ambito di un separato procedimento, valutando le operazioni di trattamento quali ipotesi di “legittima comunicazione ed utilizzazione di elementi di valutazione in ordine a vicende che afferiscono ... al corretto svolgimento dell’attività giudiziaria ed alla liceità e correttezza del comportamento di magistrati”.

Il Garante è stato altresì adito, ai sensi dell’art. 29 legge n. 675/1996, da un interessato che, avendo assunto nell’ambito di una controversia civile la qualità di attore, ha contestato la decisione del giudice istruttore di acquisire, presso l’Ufficio del casellario giudiziale, il suo certificato penale e quello relativo ai suoi eventuali carichi pendenti, senza procedere ad una preliminare comparazione tra il rango costituzionale del suo diritto alla riservatezza “e quello del mero diritto patrimoniale” del convenuto (*Prov. 28 settembre 2001, in Bollettino* n. 22, p. 7).

Nell’accertare come il trattamento dei dati oggetto di ricorso rientrasse, da un lato, tra quelli svolti “nell’ambito del servizio del casellario giudiziale ... o, in base alla legge, nell’ambito del servizio dei carichi pendenti nella materia penale” (art. 4, comma 1, lett. *c*), l. n. 675/1996 e, dall’altro, con riferimento all’ordinanza di acquisizione dei certificati pronunziata dal giudice istruttore, fra i trattamenti svolti “per ragioni di giustizia nell’ambito di uffici giudiziari ...” (art. 4, comma 1, lett. *d*), l. n. 675/1996, anche in questo caso si è riaffermata l’inapplicabilità delle disposizioni degli artt. 13 e 29 della legge, riconoscendo comunque all’interessato la facoltà di presentare una segnalazione o un reclamo al Garante ai fini della verifica della rispondenza dei trattamenti ai requisiti di legge o di regolamento.

Inoltre, sempre con specifico riferimento al caso in questione, è stata esclusa la necessità di procedere ad autonomi interventi di sorta, avendo constatato che “le operazioni di trattamento svolte dall’autorità giudiziaria e quelle richieste al competente Ufficio del casellario rientrano nell’ambito di un’attività istruttoria volta ad acquisire elementi di prova e di giudizio rispetto ad una controversia in essere”, attività che non risultava “svolta in modo illegittimo e in contrasto con la normativa sulla protezione dei dati personali”.

Deve segnalarsi, infine, un provvedimento riguardante l'utilizzabilità dei risultati di intercettazioni telefoniche, realizzate dall'autorità giudiziaria nell'ambito di un procedimento penale, nel corso di un successivo procedimento disciplinare avviato nei confronti dell'interessato.

L'Autorità, rilevato che la disposizione contenuta nell'art. 270, comma 1, c.p.p. – concernente l'inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni telefoniche in determinati procedimenti penali – prevede una limitazione all'uso di tali elementi di prova solo in altri procedimenti penali disciplinati dal codice di rito, ha riconosciuto che la comunicazione dei dati personali relativi al ricorrente effettuata dall'autorità giudiziaria non viola l'art. 27, comma 2, della legge n. 675/1996, considerato che tale articolo, in virtù dell'art. 4, comma 2, della medesima legge, non trova applicazione al trattamento dei dati svolti da parte degli uffici giudiziari (*Provv. 27 giugno 2001, in Bollettino n. 21, p. 18*).

16**Notificazione di atti e comunicazioni**

La questione delle modalità relative alla notificazione degli atti giudiziari, siano essi inerenti a un processo civile, penale, amministrativo o contabile, è stata affrontata dal Garante sin dal 1998 (v. *Prov. 22 ottobre 1998*; successivamente *Prov. 26 ottobre 1999*), generando specifiche considerazioni sul tema con particolare riferimento alla materia tributaria e alla circolazione stradale. Su di esse l'Autorità è tornata con nota 2 agosto 2001, con la quale si è nuovamente segnalata “la necessità di applicare le norme vigenti in tema di notificazione di atti giudiziari, di comunicazioni di cancelleria e di atti amministrativi di vario tipo in modo conforme al nuovo quadro di garanzie ... introdotto dalla legge del 1996”.

Nel provvedimento del 1998, l'Autorità, nel chiarire che la legge n. 675/1996 non aveva abrogato le disposizioni vigenti in materia di notificazioni di atti e, tra esse, quelle che consentono, in caso d'impossibilità di notifica a mani proprie dell'interessato, di rilasciare una copia leggibile di atti – o di un loro estratto – anche a terzi non interessati alla vicenda giudiziaria (portieri di stabili, capi di uffici e di aziende, comandanti di corpo militare, ecc.), evidenziava la necessità di operare un'armonizzazione della complessiva disciplina con la nuova normativa in materia di protezione dei dati personali (art. 1, comma 1, lett. i) legge n. 676/1996), al fine di garantire in modo effettivo la dignità e la riservatezza dei cittadini e, al contempo, di prevenire incidenze negative sull'amministrazione della giustizia e sullo svolgimento di altre funzioni pubbliche.

Le specifiche indicazioni rese dal Garante (concernenti soprattutto la modifica di alcune disposizioni dei codici di rito e della normativa sulle notifiche a mezzo posta), non solo furono riprese in occasione del successivo provvedimento pronunciato il 26 ottobre 1999, ma vennero anche portate all'attenzione del Ministero della giustizia, quali suggerimenti per un eventuale progetto di modifica dell'intera disciplina sulle notificazioni; ciò accadde in occasione dell'approvazione, anche se soltanto da un ramo del Parlamento, di un apposito disegno di legge (AC 6735), nel corso della XIII legislatura.

Una versione aggiornata del predetto disegno di legge è stata già presentata in Parlamento (AS 556) nell'attuale legislatura ed è in corso la relativa discussione presso la Commissione giustizia del Senato.

17**Attività di polizia**

Nel settore dell'attività di polizia, anche nel 2001 ha assunto un particolare rilievo il profilo dei controlli sui trattamenti effettuati dal centro elaborazione dati del Dipartimento della pubblica sicurezza riconducibili ad attività ricomprese nell'art. 4 della legge n. 675/1996.

Sono state portate a conoscenza del Garante varie istanze di accesso presentate a tale Dipartimento ai sensi della speciale normativa vigente in materia per i dati trattati per finalità di polizia (art. 10, l. n. 121/1981, modificato dall'art. 42 l. n. 675/1996); alcune segnalazioni sono state invece presentate direttamente a questa Autorità.

Per lo più i ricorrenti lamentano la presenza nel c.e.d. di dati inesatti, incompleti ovvero non aggiornati, con grave pregiudizio per la dignità individuale (oltre che per altri versi pregiudizievoli: si pensi al diniego di istanze per il rilascio del passaporto o ad altri provvedimenti sfavorevoli).

In occasione della presentazione di un ricorso avverso il trattamento dei dati personali conservati nella banca dati di una Questura, il Garante ha peraltro dichiarato inammissibile lo stesso, precisando che per i trattamenti riconducibili a "finalità ... di prevenzione, accertamento e repressione dei reati" (art. 4, comma 1, lett. e) o effettuati presso il c.e.d. (nel quale eventualmente gli stessi dati avrebbero potuto essere stati riversati), l'interessato può esercitare i diritti di verifica e di rettifica ricorrendo alla procedura prevista dall'art. 10 l. n. 121/1981 o, in alternativa, sollecitare l'instaurazione da parte della medesima Autorità di un autonomo procedimento di verifica ai sensi degli artt. 31, comma 1, lett. d) e p.) e 32 l. n. 675/1996, ma non può presentare ricorso avanti alla stessa ex art. 29 della l. n. 675/1996 (*Prov. 3 ottobre 2001, in Bollettino n. 23, p. 82*).

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile anche sul presupposto dell'ampiezza e genericità delle richieste, tali da riguardare anche eventuali dati relativi a trattamenti previsti dal citato art. 4; si è tuttavia precisato che resta possibile presentare all'ufficio amministrativo competente una più specifica richiesta di accesso ai sensi dell'art. 13 della legge n. 675/1996 quando questa riguardi dati relativi ad attività amministrative (connesse, ad esempio, al rilascio di licenze o autorizzazioni).

A seguito di alcune segnalazioni provenienti da militari e cittadini riguardanti la richiesta di verifica dei trattamenti di dati personali effettuati dall'Arma dei Carabinieri, l'Autorità, dopo averne accertato la legittimità, ha tuttavia sollevato taluni rilievi – dei quali si è già reso conto nella precedente relazione annuale – in relazione alla cornice normativa e regolamentare di riferimento, in ordine alla quale è stato segnalato al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministero della difesa la necessità di un rapido intervento di adeguamento ai principi dettati in materia dalla legge n. 675/1996 (*Prov. 11 gennaio 2001, in Bollettino n. 16, p. 27*).

Più precisamente, per i trattamenti perseguiti finalità meramente amministrative, l'integrazione normativa dovrebbe riguardare principalmente le fonti regolamentari e gli atti amministrativi generali che regolano in modo solo parziale le diverse attività amministrative dell'Arma, in quanto antecedenti alla legge n. 675/1996.

Per i trattamenti aventi invece finalità di difesa e di sicurezza dello Stato o di prévention, accertamento e repressione dei reati, tenuto conto dell'intento manifestato dal legislatore con la legge n. 675/1996 (art. 4, comma 1, lett. e) di attuare un regime di tutela differenziato, in ragione della loro innegabile incidenza sui diritti fondamentali della persona, se ne è tuttavia ribadito l'assoggettamento ai principi fondamentali della legge n. 675/1996, evidenziando in particolare la necessità che dati e informazioni siano aggiornati.

L'Autorità, adempiendo al disposto di cui all'art. 31, comma 1, lett. e), l. n. 675/1996, ha quindi invitato il Comando generale dell'Arma ad avvalersi di una nuova disciplina interna sulla conservazione e distruzione